

REGOLAMENTO di ORMEGGIO 2022-2025

Art. 1 – Premessa Il presente regolamento disciplina il rimessaggio delle imbarcazioni presso l'area demaniale data in gestione a Circolo Nautico "Porto Antico Pescara ASD", sita sulla banchina sud del porto canale di Pescara, di seguito, per brevità, denominato "Circolo".

Il rimessaggio, le strutture e l'accesso all'area stessa sono riservati esclusivamente ai soli soci del Circolo e in regola con il tesseramento per l'anno in corso. L'ormeggio è concesso ad imbarcazioni che siano di esclusiva proprietà dei soci.

Tutti gli ormeggianti sono a conoscenza della pericolosità del loro ormeggio, a causa della mancanza di protezione che il porto canale offre in caso di pioggia e/o innalzamento del livello del fiume, ma accettano ugualmente il posto barca assegnato, assumendosi il grave rischio da danni o affondamento al quale è esposta l'imbarcazione.

Il presente regolamento sostituisce ogni precedente disposizione e norma riguardante l'uso dell'ormeggio, che sarà disciplinato, a partire dal 1° maggio 2022, dai seguenti articoli elaborati ed approvati dal Consiglio Direttivo. Parte dell'area è riservata al rimessaggio delle imbarcazioni di soccorso e in uso al Circolo.

Art. 2 – Durata È possibile usufruire del servizio: estivo, invernale, mensile, giornaliero.

Il rimessaggio è disponibile per il periodo estivo, con "ormeggio di prua", dal 1° maggio al 31 ottobre.

Il rimessaggio è disponibile per il periodo invernale, con "ormeggio all'inglese, dal 1° novembre al 30 aprile.

Tutte le imbarcazioni che usufruiscono del periodo estivo alla data del 31 ottobre andranno categoricamente rimosse.

Nel periodo invernale invece sono disponibili solo 15 posti riservati alle sole imbarcazioni dotate di sistema auto-svuotante e pompa di sentina automatica; gli interessati possono effettuare richiesta scritta entro la data del 31 ottobre utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione. L'assegnazione degli spazi è effettuata sino a disponibilità di spazi liberi e strettamente in ordine cronologico, secondo la data di presentazione della domanda.

Art. 3 – Tariffe e prima assegnazione Il rimessaggio è concesso a titolo oneroso dietro presentazione di richiesta scritta al Circolo ed è riservato, con "ormeggio di prua", ad imbarcazioni della lunghezza massima di mt. 7 F.T..

Più soci comproprietari di una stessa imbarcazione indicheranno colui il quale sarà il titolare dell'assegnazione che di conseguenza sottoscriverà l'accordo di ormeggio.

La persona designata sarà responsabile degli obblighi economici nei confronti del Circolo.

In caso di scioglimento della comproprietà o della uscita di un socio dalla stessa, l'unico titolare del posto barca sarà la persona inizialmente designata e coloro che escono dalla comproprietà, avendone bisogno, chiederanno l'assegnazione di un nuovo posto barca o, in mancanza, si porranno in lista di attesa. L'assegnazione dei posti barca non è fissa né definitiva, poiché, a seconda delle esigenze, il Circolo assegna annualmente i posti barca e può chiederne lo spostamento temporaneo all'interno ed al di fuori dello stesso per il migliore adempimento dei fini sociali.

Data la limitata estensione dell'area a disposizione, per i nuovi soci, l'assegnazione degli spazi è effettuata sino a disponibilità di posti e strettamente in ordine cronologico secondo la data di presentazione della domanda di adesione.

A posti esauriti, viene tenuta una lista d'attesa in ordine cronologico.

Nel caso di comprovata utilità e per esigenze del Circolo, con delibera motivata, il criterio dell'ordine cronologico può essere derogato. Nel caso si voglia confermare il posto barca e conservare lo stesso posto dell'anno precedente l'accordo dovrà essere rinnovato entro la data del 30 aprile con contestuale pagamento della quota sociale.

Per il periodo estivo è possibile il pagamento in unica soluzione contestualmente alla firma dell'accordo, con l'applicazione di una quota ridotta, o a rate, senza riduzione, versando un acconto minimo di € 100,00.

Il saldo delle rate dovrà avvenire entro il 31 agosto.

Per il periodo invernale il pagamento deve essere effettuato anticipatamente entro il 31 ottobre.

Le riduzioni previste a decorrenza luglio, agosto e settembre non si applicano nel caso di prenotazione del posto barca per l'intera stagione.

Le quote di ormeggio non sono comprensive della quota associativa, possono essere aggiornate annualmente e si differenziano a seconda della lunghezza dell'imbarcazione espressa in centimetri e della permanenza in banchina:

Tipo	Quota Estiva Intera	Quota Estiva ridotta	Quota Invernale	Quota Mensile	Quota Giornaliera
Importo minimo imbarcazione	€ 450,00	€ 400,00	€ 180,00	5 metri	5 metri
Importo estivo decorrenza da aprile	€ 1,00 cm.	€ 0,90 cm.	/	/	/
Importo estivo ridotto decorrenza da luglio	€ 0,90 cm.	€ 0,80 cm.	/	/	/
Importo estivo ridotto decorrenza da agosto	€ 0,80 cm.	€ 0,70 cm.	/	/	/
Importo estivo ridotto decorrenza da settembre	/	€ 200,00	/	/	/
Importo invernale da novembre ad aprile	/	/	€ 180,00	€ 30,00	€ 1,00
Importo mensile-giornaliero luglio o agosto	/	/	/	€ 200,00	€ 10,00

Art. 4 – Visione del regolamento Copia del presente regolamento, pubblicato sul sito www.portoanticopescara.it è messo a disposizione dei soci che ne prendono visione, lo accettano in tutte le sue parti, senza nessuna esclusione e senza nessuna condizione e riserva, prima della sottoscrizione dell'accordo di ormeggio.

Art. 5 – Organizzazione e osservazioni L'organizzazione e l'assegnazione degli spazi nell'area di rimessaggio sono a cura del responsabile di banchina. Qualunque osservazione o lamentela riguardo la gestione del posto barca, deve essere rivolta al responsabile di banchina; in caso di mancata soddisfazione, direttamente a Consiglio Direttivo (in forma scritta).

Art. 6 – Sorveglianza Il Circolo non garantisce la sorveglianza diurna e notturna dell'area rimessaggio e non assume alcuna responsabilità per furti o danni di qualsiasi tipo che possano derivare alle imbarcazioni, nel periodo di sosta (cfr. art. 7).

Art. 7 – Esonero di responsabilità In nessun modo il Circolo e il Consiglio Direttivo possono essere ritenuti responsabili per furti (totali o parziali), danneggiamento e/o affondamento delle imbarcazioni o qualunque altro danno a persone o cose, avvenuti nell'area di rimessaggio oggetto della concessione. Il Circolo e il Consiglio Direttivo non si assumono alcuna responsabilità, nel caso di revoca nei confronti degli assegnatari del posto barca, qualora ciò dipenda dal mancato rinnovo di concessioni e autorizzazioni, all'esercizio delle strutture o aree da parte degli enti preposti.

Art. 8 – Assicurazione L'imbarcazione deve essere assicurata con formula RCT (tale obbligo si estende anche alle imbarcazioni non soggette per legge con i massimali minimi vigenti) per i danni eventualmente cagionati a terzi, durante il corso del rapporto ivi compresi i danneggiamenti ad altre imbarcazioni ed alle persone alle medesime addette e/o sulle medesime trasportate per fatti verificatisi all'interno dell'area portuale, nonché i danni alle attrezzature, strutture, impianti ed alle persone impiegate nell'approdo a qualsivoglia titolo, per un massimale non inferiore ai minimi di legge per sinistro; copia della polizza dovrà essere consegnata contestualmente alla stipula dell'accordo, nonché, in occasione di ogni rinnovo o modifica della stessa unitamente a copia documento di identità e documento imbarcazione-motore.

Art. 9 – Revoca Il mancato versamento delle quote dovute decorsi 10 giorni dalla scadenza, subaffitto e cessione in godimento a terzi (anche temporanea) del posto barca, false dichiarazioni relative alle dimensioni fuori tutto dell'imbarcazione, il ritiro per qualsiasi evento della concessione demaniale, la mancata stipula dell'assicurazione (cfr. art. 8), la mancata produzione di documenti o la perdita della qualità di socio determinano l'immediata revoca del posto assegnato.

Art. 10 – Termine dell'assegnazione Allo scadere del periodo di assegnazione temporanea o in caso di revoca (cfr. art. 9), il posto barca deve essere immediatamente liberato e reso disponibile. Nell'ipotesi di permanenza dell'imbarcazione nel posto barca successivamente alla scadenza o revoca dell'accordo l'utente è obbligato a corrispondere al Circolo la tariffa giornaliera di € 1,00 (cfr. art. 3), per l'effettivo periodo di permanenza illegittima e fino all'effettivo allontanamento dell'imbarcazione, dall'area portuale assegnata. Nel caso di mancato versamento delle quote dovute la tariffa giornaliera dovrà essere versata a decorrere dal 11° giorno, fermo l'esercizio da parte del Circolo ad agire giudizialmente per il recupero coattivo del credito, per l'eventuale risarcimento danni, per il rilascio del posto barca, qualora ciò non avvenisse spontaneamente e in genere per la tutela dei propri interessi. Il mero ritardo nel pagamento del canone sarà produttivo di interessi del 5%, senza necessità di costituzione in mora.

Art. 11 – Doveri degli ormeggiati L'assegnatario del posto barca ha l'obbligo di munirsi di idonei parabordi, delle cime di ormeggio, di tenere la barca efficiente per eventuali spostamenti ed il dovere di mantenerla in maniera decorosa. Qualora una imbarcazione sia causa di danni ad altre barche e/o alle attrezzature, strutture ed impianti, anche nell'ipotesi di affondamento, il proprietario è tenuto a risarcire i danni provocati (barche, attrezzature, strutture, impianti, persone, ecc.). L'uso del posto barca non è cedibile. L'ormeggiante dichiara che la propria imbarcazione è dotata di dispositivo di svuotamento della sentina. L'ormeggiante manleva, con la sottoscrizione del presente regolamento, il Circolo da ogni responsabilità per i danneggiamenti che possano avvenire tra barche limitrofe, per furto totale o parziale, affondamento, incaglio e ogni danno sopravveniente all'imbarcazione ormeggiata. In caso di affondamento è fatto obbligo al proprietario di rimuovere tempestivamente, e a proprie spese l'imbarcazione, effettuando la dovuta denuncia e seguendo le procedure indicate dall'autorità marittima territorialmente competente.

L'ormeggiante si obbliga a mantenere con diligenza l'efficienza delle pompe di sentina, delle batterie, a verificare con diligenza lo stato delle prese a mare, nonché quello delle cime di ormeggio, verificandone l'usura nei punti di attrito, dove è obbligatorio frapporre una protezione. L'ormeggiante che intenda cambiare l'imbarcazione con una di diversa dimensione, deve assolutamente farne comunicazione al Circolo che verificherà la possibilità che la nuova imbarcazione possa essere ormeggiata nel medesimo posto con differenza di prezzo se dovuta, in caso contrario il socio sarà inserito in lista di attesa al fine di trovare un posto barca adeguato. L'ormeggiante si obbliga, in caso di condizioni di cattivo tempo, ad essere presente sulla propria imbarcazione per controllare la tenuta degli ormeggi. In caso risieda in territorio non

limitrofo deve fornire un nominativo relativo alla persona che si obbliga ad adempiere a tale obbligo. Tale persona non può essere il responsabile di banchina. Per nessun motivo il Circolo è responsabile per i danni che le imbarcazioni subiscono all'ormeggio. Si ribadisce l'estraneità del Circolo ad obblighi di custodia, talché il responsabile di banchina non è il custode delle imbarcazioni degli ormeggiati, né è tenuto a sistemare gli ormeggi, la cui responsabilità ricade interamente sui proprietari, con particolare riferimento a quanto esposto precedentemente.

L'ormeggiante autorizza, con la sottoscrizione del presente regolamento, all'alaggio della propria imbarcazione ed al rimessaggio oneroso a terra ove meglio ritenuto, qualora lo stesso dovesse risultare moroso nei confronti del Circolo. La morosità sarà dimostrata dall'inadempienza successiva ai 10 giorni di messa in mora tramite raccomandata a.r..

E' assolutamente vietato fumare sulla banchina, buttare immondizia od oli usati in acqua, lasciare i motori accesi senza nessuno a bordo, lavare la barca con acqua potabile, violare le norme sulla pesca sportiva, scaricare i servizi igienici o le acque di sentina nell'ambito portuale, sporcare con vernici, olio od altro la banchina, legare le cime alle colonnine idriche e pali e/o piastre di ormeggio, lasciare oggetti sulla banchina (tender, taniche carburante e acqua, teli, cime, tubi per l'acqua, ecc.), lasciare rubinetti dell'acqua aperti e lavare oggetti in banchina compresi bici, moto e auto.

Sono messi a disposizione, in alcuni punti della banchina, degli arrotolatori per tubi acqua che andranno ricollocati dopo l'utilizzo negli appositi spazi preposti e cassonetti della nettezza urbana per la raccolta differenziata.

Il disattendimento delle sopra riportate disposizioni comporta, in alcune fattispecie, la denuncia all'autorità marittima e l'assoggettamento del responsabile alle sanzioni disciplinari o al rimborso delle spese.

Le imbarcazioni dei soci non potranno mollare gli ormeggi senza uno dei soci a bordo. Il socio risponde con la revoca del posto barca, del disattendimento di questa disposizione.

Art. 12 – Diritti degli ormeggiati Tutti gli assegnatari del posto hanno diritto ad utilizzare l'energia elettrica e l'acqua dell'area in misura strettamente necessaria e comunque per un tempo massimo di 10 minuti.

In caso di utilizzo continuativo dell'energia elettrica sarà dovuto un rimborso forfettario di € 100,00 per il periodo estivo e € 100,00 per il periodo invernale.

L'assegnatario, in quanto Socio, ha pieno accesso alla banchina e può usufruire di tutti i servizi messi a disposizione.

Art. 13 – Responsabile di Banchina e suoi poteri Il consiglio direttivo istituisce la figura del responsabile di banchina. Tale incarico viene svolto a titolo gratuito e può essere in ogni momento revocato dal consiglio direttivo stesso. Il responsabile di banchina valuterà l'adeguatezza degli ormeggi, dei parabordi, delle molle e delle cime, nonché del loro stato e della loro sistemazione e potrà invitare all'adeguamento degli stessi con le modalità che riterrà opportune. Coloro che non si adeguano verranno ritenuti responsabili dei danni arrecati alle imbarcazioni limitrofe ed alle strutture fisse. Nei casi di evidente necessità il Circolo acquisterà il materiale necessario, addebitando la spesa all'ormeggiante. Il responsabile di banchina decide sulla sistemazione delle cime di ormeggio in banchina. Il responsabile di banchina può effettuare spostamenti delle barche ormeggiate, invitando il socio a provvedere direttamente, quando ne ravvisi la necessità. In genere ogni disattendimento delle disposizioni del responsabile di banchina comporterà, previa delibera del consiglio direttivo, l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 14 – Sanzioni disciplinari La banchina è integralmente assimilata alla sede sociale e vigono gli obblighi comportamentali che, qualora violati, portano all'applicazione delle norme disciplinari più gravi.

Le sanzioni per motivi di infrazione alla disciplina di banchina sono:

- 1) revoca del permesso di ormeggio;
- 2) sanzione economica nella misura minima di € 50,00 e massima di € 250,00.

Le sanzioni sono comminate dal Consiglio Direttivo, che deve informarne il socio.

Art. 15 – Pulizia Banchina Il Circolo, al fine di mantenere costante l'ordine e il decoro dell'area rimessaggio, si impegna a provvedere alla pulizia della banchina ad intervalli regolari. Per svolgere al meglio questa operazione e per evitare di sporcare o danneggiare le barche, il responsabile di banchina è autorizzato a movimentare le imbarcazioni. Qualora il socio assegnatario fosse contrario, può negare il permesso con un atto scritto ma nel qual caso il Circolo non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni o segni di sporcizia sull'imbarcazione stessa.

Art. 16 – Accesso all'area Nell'area di rimessaggio è permesso l'accesso solo ai soci e a piedi, tutti i giorni, in qualsiasi orario e in maniera autonoma attraverso l'assegnazione della chiave di ingresso. E' vietato l'ingresso ai ciclomotori e biciclette. I veicoli possono essere parcheggiati negli appositi spazi comunali denominati "golena sud" o nell'area portuale dietro rilascio di apposita autorizzazione dell'Autorità Portuale; a tal proposito ogni socio interessato all'ottenimento del permesso auto deve indicare la targa del veicolo e documento di identità in formato pdf o jpg. Il Circolo curerà la pratica di assegnazione del permesso veicolare; si possono comunicare fino a quattro targhe per socio.

Art. 17 – Decoro delle imbarcazioni Al fine di incentivare la pratica sportiva e la vita associativa, oltre che per conservare il decoro delle imbarcazioni, ai soci proprietari di barche inattive che presentino chiari segni di abbandono, viene applicato un sovrapprezzo del 10% sulla tariffa prevista, a partire dalla stagione successiva.

Art. 18 – Assegnazioni temporanee Qualora un posto barca si renda temporaneamente libero, dietro espressa concessione scritta del socio assegnatario, può essere utilizzato dal Circolo e per le proprie attività statutarie o concesso mensilmente ad altri soci, che sono tenuti al pagamento della quota giornaliera o mensile prevista dall'art. 3 del presente regolamento.

Art. 19 – Manifestazioni Sportive e Squadre Agonistiche In caso di manifestazioni sportive organizzate dal Circolo, ove si renda necessario per la buona gestione e riuscita dell'iniziativa, i soci devono acconsentire al rimessaggio temporaneo a cura e spese del Circolo al di fuori del posto assegnato e comunque entro l'area portuale. L'area rimessaggio può ospitare squadre agonistiche di Circolo a titolo oneroso o a titolo gratuito (previo accordo con il Circolo della squadra in questione). Il presente regolamento si intende valido anche per assegnazioni temporanee alle suddette squadre agonistiche, purché ogni atleta sia tesserato. Copia della tessera di ogni singolo atleta deve essere consegnata alla Segreteria. Nel caso di atleti minorenni, il presente regolamento deve essere sottoscritto da un genitore. In alternativa può essere firmato, in forma collettiva, dall'allenatore della squadra che diventa responsabile dell'applicazione del regolamento nei confronti del Circolo per tutti i componenti della squadra da lui allenata.

Art. 20 – Vendita e cessione dell'imbarcazione In caso di vendita dell'imbarcazione durante il periodo di assegnazione temporanea del posto barca esso può essere ceduto al nuovo acquirente dietro presentazione di richiesta iscrizione-tesseramento al Circolo, contestuale domanda assegnazione posto barca e sottoscrizione per presa visione e accettazione del regolamento di ormeggio. Alla domanda dovranno essere allegati copia atto compra-vendita, dove dovrà essere indicato espressamente che unitamente all'imbarcazione viene ceduto il posto barca, e copia del certificato di assicurazione intestato al nuovo acquirente. Il Direttivo si riserva di valutare tale richiesta entro 10 giorni dalla presentazione e durante tale fase di valutazione l'imbarcazione è autorizzata a permanere in banchina. In caso di rigetto di tale richiesta l'accordo si riterrà formalmente revocato e il posto barca dovrà essere liberato e reso disponibile entro 10 giorni dalla notifica che dovrà avvenire a mezzo RACCOMANDATA A.R. con ricevuta di ritorno.

Trascorsi 10 giorni dalla notifica l'accordo si riterrà formalmente revocato e il richiedente assoggettato al rispetto delle clausole indicate nell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 21 – Varo e alaggio, stazionamento temporaneo a secco

Per le operazioni di varo e alaggio delle imbarcazioni viene sospeso l'utilizzo del carrello elevatore.

I signori soci potranno utilizzare le strutture presenti nelle varie società poste sul fiume Pescara e al "Marina di Pescara".

Il carrello elevatore potrà essere utilizzato solo in caso di oggettiva emergenza e movimentazione di cose di proprietà dell'Associazione al costo sotto indicato.

Per quanto riguarda lo stazionamento temporaneo a secco sarà consentito solo per motivi di emergenza per un massimo di giorni 3 (tre) e non sarà possibile effettuare lavorazioni, fatta eccezione per le imbarcazioni di proprietà del circolo.

Tipo	Tariffa
Varo o alaggio in emergenza	€ 25,00

Art. 22 – Spazio eventi Per l'utilizzo dello Spazio Eventi è fatto obbligo che gli organizzatori e gli espositori siano in regola con il tesseramento per l'anno in corso. L'utilizzo di tali spazi è subordinato alla corresponsione, a titolo di rimborso spese, di un contributo forfettario di € 50,00.

Art. 23 – Controversie Per qualsiasi controversia relativa l'interpretazione, l'esecuzione e l'adempimento delle obbligazioni nascenti o derivanti dal presente regolamento e/o accordo, le parti convengono di adire, preliminarmente ed obbligatoriamente, la procedura di risoluzione alternativa delle controversie, e, più precisamente, la prassi di mediazione delle controversie che deve essere promossa avanti l'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara.

Art. 24 – Altre disposizioni Per tutto ciò, non espressamente indicato nel presente regolamento, fanno fede le disposizioni emesse in materia di ormeggio e di conduzione di natanti, imbarcazioni, ecc. dalle autorità Comunali e/o Portuali.